

Sentenza 140/2004.

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE  
COLLEGIO DI LAVORO

composto dai Signori Magistrati:

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Dott. Eduardo TAMMARO  | Presidente       |
| Dott. Sergio GORJAN    | Consigliere      |
| Dott. Mario PELLEGRINI | Consigliere rel. |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella CAUSA CIVILE in grado d'appello iscritta al n. 100 del Ruolo Generale dell'anno 2003

TRA

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro in carica, e  
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore in carica, entrambi rappresentati e difesi in  
giudizio dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria per legge, giusta il ricorso  
in appello depositato il 7.6.03;

APPELLANTI

E

X, coi procuratori e domiciliatari in Trieste avv.ti X e Y che lo rappresentano e difendono in  
giudizio per mandato a margine della memoria di costituzione depositata il 16.7.2004;

APPELLATO

Oggetto della causa: Pubblica Amministrazione. Retribuzione. Appello avverso la sentenza n.  
415/02 dd. 19.12.2002/23.4.2003 del Tribunale di Udine.

Causa decisa all'udienza di discussione del 30.9.04.

CONCLUSIONI

degli appellanti: NEL MERITO, voglia l'Ecc.ma Corte *contrariis reiectis*, e in tale riforma della  
sentenza appellata del Tribunale del Lavoro di Udine n. 415/02, dichiarare infondato e comunque  
rigettare il ricorso avversario; in subordine, salvo gravame, ridurre il periodo di riferimento al  
periodo dic. 98-genn. 2000 ed escendere il cumulo di rivalutazione e interessi; comunque con la  
condanna alla restituzione di quanto eventualmente percepito in virtù dell'esecutività della sentenza  
di primo grado. Spese del doppio grado rifuse.

dell'appellato: si insiste pertanto per la conferma della decisione impugnata, richiamando le  
conclusioni già formulate nel ricorso di primo grado. Con vittoria di spese legali del presente grado  
a favore dei procuratori anticipatari.

[omissis]

Motivi della decisione

L'appello qui proposto è fondato nei termini che si diranno ed in tale misura va accolto.

In fatto, è pacifico che X per oltre sei anni fu incaricato della reggenza di un incarico dirigenziale da  
parte del suo datore di lavoro, vale a dire dall'inizio del 1994 al 19 gennaio 2000.

Seguendo l'ordine di esposizione dei motivi di gravame, quanto ai primi due di essi va notato che  
l'art. 20 del D.P.R. 266/1987 con il suo richiamo all'istituto della reggenza per gli addetti dal IX  
livello, come era stato il ricorrente, è venuto meno per effetto del nuovo CCNL di comparto, dal  
19.2.1999 quindi. Le qualifiche funzionali infatti, e così il citato IX livello di cui alla l. 312/1980,  
hanno lasciato il posto alle aree, profili e posizioni economiche del CCNL di comparto 1999 e gli  
artt. 72 d.lgs. 29/1993, 36 d.lgs. 546/1993 e 69 d.lgs. 165/2001 confermano un tanto come è agevole  
intendere dalla statuizione riferite agli accordi sindacali recepiti con decreti del Presidente della

Repubblica. Quindi dal 19.2.1999 i lavoratori già appartenenti alla IX qualifica funzionale sono inseriti in area C (vedi l'art. 13 CCNL ed il relativo allegato B) e le rispettive mansioni, delineate dall'allegato A, ricomprendono solo (posizione C 3) la assunzione solo temporanea di funzioni dirigenziali (vedi l'art. 20 lettera a) del D.P.R. 266/1987) ma non più la reggenza dell'ufficio in attesa della designazione del dirigente titolare (e quindi l'art. 20 lettera b) riferibile al caso del X il quale per sei anni resse, di fatto, l'incarico di dirigente). Dal 19.2.1999 quindi, nella piena vigenza del CCNL cioè, non vi può essere dubbio sul fatto che le mansioni svolte dall'attore fossero di natura dirigenziale e, quindi, superiori a quelle del suo effettivo inquadramento in essere. Detto pertanto che non vi è più reggenza ma solo assunzione temporanea di funzioni di dirigente, per le ragioni ora citate, si appalesa quindi l'infondatezza del terzo motivo di doglianza che non tiene conto, invero, della significativa eliminazione del riferimento al caso di cui alla lettera b) del D.P.R. 266/1987. Ne si può obliterare, nel valutare la situazione dell'interessato, la circostanza che questi per vari anni anche prima del 1999 tenne la reggenza, ciò quanto meno per definire se si trattasse di assunzione temporanea di funzioni come imposto dal CCNL 1999; altro è un'esigenza di carattere organizzativo temporanea ed eccezionale (in attesa della destinazione del dirigente) altro la copertura di un vuoto in organico in essere da anni, come qui. L'art. 24 del CCNL del 1999 rende poi evidente quale debba essere il trattamento economico dell'interessato, comprensivo di tutte le voci retributive ed indennitarie riferite all'incarico di dirigente ricoperto in fatto. Non giova, al riguardo, alla parte convenuta il dettato dell'art. 12 del d.l. 79/1997 nel testo di conversione (l. 140/1997) poiché l'art. 56 d.lgs. 29/1993 prevede in caso di affidamento di mansioni superiori il diritto ad un trattamento economico corrispondente a quello della qualifica svolta in fatto e detta previsione divenne attuale ed applicabile con il CCNL 1999 il quale, come visto, eliminò il caso di "reggenza" di cui all'art. 20 lettera b) del D.P.R. 266/1987. Nel contempo l'art. 24 rinvia alla contrattazione collettiva l'individuazione del trattamento spettante ai dirigenti. Infine, lo stesso art. 12 del d.l. 79/1997 dispone al III comma che la retribuzione dei reggenti di uffici dirigenziali debba venire determinata in conformità al CCNL e, come visto, il CCNL fa cenno ad un compenso pieno e non distingue fra voce e voce.

Quanto al dettato dell'art. 15 del d.lgs. 387/1998 di modifica dell'art. 56, VI comma, d.lgs. 29/1993 nel testo a sua volta modificato dall'art. 25 d.lgs. 80/1998 in effetti detta norma rileva in materia, eliminando ogni limite ad ottenere le citate differenze retributive in oggetto ed avvalorava vieppiù le tesi della parte convenuta riguardo; esisteva dunque un preciso limite posto dal legislatore in materia di diritto al trattamento retributivo per lo svolgimento di mansioni superiori e detto limite è stato rimosso solo dal 22.11.1998 (data di entrata in vigore del d.lgs. 387/1998). Come detto però l'eliminazione della previsione del dettato dell'art. 20 del D.P.R. 266/1987 si è avuta solo nel 1999, per effetto del CCNL citato ove esso non prevedeva più l'ipotesi della reggenza come delineata e descritta prima. Di qui il rilievo che di affidamento di mansioni superiori si poteva parlare solo dal 19.2.1999, per effetto cioè del CCNL 1999 che eliminò la figura della reggenza di cui all'art. 20 lettera b) del D.P.R. 266/1987; prima di tale data e sino al novembre 1998, argomentando a contrario, le differenze retributive comunque non spettavano (anche per il chiaro divieto di cui all'art. 56, VI comma d.lgs. 29/1993 come modificato con il d.lgs. 80/1998, limite rimosso solo con l'art. 15 del d.lgs. 387/1998. Lo stesso art. 56, VI comma, d.lgs. 29 citato fa intendere che proprio solo con i contratti collettivi e quindi qui con il 1999 vi sarebbe potuta essere una nuova regolamentazione della materia dello svolgimento di mansioni superiori. Detti profili, non considerati in prime cure, portano a reputare parzialmente fondato il quinto motivo di doglianza con il rilievo che trattasi di applicare in questo caso una norma di legge secondo il noto brocardo per cui "Jura novit curia" anche prescindendo dalle allegazioni e deduzioni delle parti.

Quanto al cumulo fra interessi e rivalutazione, esso non compete pacificamente in piena applicazione del dettato dell'art. 22, XXXVI comma, l. 724/1994 e, quindi, spettano i soli interessi al tasso legale i quali hanno valore assorbente al riguardo.

Non essendovi prova ed anzi essendovi negazione di un qualche pagamento compiuto in esecuzione della sentenza di I grado, non vi è esigenza di restituzioni di sorta.

In ragione della reciproca soccombenza ed in presenza, comunque, di giusti motivi le spese del presente grado vanno compensate fra le parti.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, così decide:  
accoglie parzialmente l'appello proposto da Ministero dell'Economia e F. con il ricorso depositato il 7.6.2003 e per l'effetto in parziale

**RIFORMA**

della sentenza n. 415/02 resa il 19.12.2002 dal Tribunale di Udine

**ACCERTA e DICHIARA**

Che solo dall'entrata in vigore del CCNL del 1999 il X ha diritto alle differenze retributive in causa rivendicate e

**CONDANNA**

Il Ministero appellante a pagare tali somme con gli interessi legali dal dovuto al saldo, conferma nel resto. Compensa le spese di lite del grado.

Trieste, 30.9.2004

Il Consigliere est.

Il Presidente

Il Cancelliere